

CO.GE.SAN S.p.A.
PROCEDURA APERTA.
DISCIPLINARE DI GARA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE LAVORI
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
PROGRAMMA INTEGRATO N.3 SANTA PALOMBA – INTERVENTO PRIVATO AMBITO 1 –
MUNICIPIO RM IX (ex XII) – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA, LOTTO1 SUD

Codice NUTS: IT I 43 .

CIG: 76763769DD CUP: B81B18000540007

CO.GE.SAN. S.p.A. in forza della Convenzione Urbanistica stipulata il 10.05.2018, rep. n. 121232 racc. 47106 notaio Mazza in proprio ed in nome e per conto di DeA Capital Real Estate sgr-spa quale società di gestione del Fondo Roma Santa Palomba SH e di Roma Capitale procede all'affidamento dei lavori relativi alla realizzazione delle Opere di Urbanizzazione a scomputo del lotto 1 sud.

Con determina a contrarre prot. n. 135 del 26.10.2018, la CO.GE.SAN S.p.A. ha deliberato di affidare la progettazione e la realizzazione delle opere di cui alla presente gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il soggetto incaricato dello svolgimento delle funzioni di **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Alberto Sansi.

1 . ENTE AGGIUDICATORE:

Denominazione ufficiale: CO.GE.SAN. s.p.a.- COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI
SOCIETA' PER AZIONI (per brevità CO.GE.SAN. s.p.a.)

Indirizzo postale: Via di Porta Lavernale, n. 26 – 00153 Roma

Paese: Italia

Numero di telefono: 06 5717321

Numero di fax: 06 5742088

Incaricato delle funzioni di R.U.P.: Arch. Alberto Sansi

Punti di contatto: posta elettronica info@santa-palomba.it

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.santa-palomba.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i Punti di contatto sopra indicati.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Schema di contratto e Capitolato;
4. Modulistica:
 - Mod 1 Domanda partecipazione;
 - Mod 2 Dichiarazioni integrative;
 - Mod 3 Sopralluogo;
 - Mod 4 Domanda partecipazione - servizi di ingegneria;
 - Mod 5 Offerta economica;
 - Mod 6 DGUE;
 - Mod 7 Dichiarazioni di avvalimento.
5. Lista delle lavorazioni da compilare;
6. Progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 comma 7 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo di tutti gli elaborati;
7. Convenzione Urbanistica del 10.05.2018, DD.1446 di chiusura della Conferenza dei Servizi con i pareri dei Vari Enti, Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale del 21.7.2011;

I Mod. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 vanno posti all'interno della busta A) "documentazione amministrativa".

CO.GE.SAN. S.p.A. si riserva di pubblicare ulteriori informazioni sul profilo del committente (sito internet www.santa-palomba.it) attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.santa-palomba.it>.

2.2. Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo info@santa-palomba.it, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.santa-palomba.it>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC cogesanspa@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di appalto di lavori unitario, con unico progetto definitivo.

3.1 Importo complessivo della progettazione esecutiva

L'importo complessivo dei corrispettivi per la progettazione esecutiva a base di gara è di **59.776,18 (oltre IVA e accessori)**.

3.2 Importo complessivo dei lavori a base di gara

L'importo complessivo dei lavori a base di gara è di **€ 4.327.519,91 (oltre IVA)**, di cui **€ 4.185.563,41** soggetti a ribasso d'asta ed **€ 141.956,50** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

3.3 Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 4.387.296,09** (quattromilionitrecentottantasettemiladuecentonovantasei/09), così suddiviso:

€ 4.185.563,41 per lavori soggetti a ribasso d'asta; € 141.956,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

€ 59.776,18 per servizi di ingegneria soggetti a ribasso d'asta.

3.4 Classificazione della progettazione

L'importo complessivo dei lavori, pari ad **€ 4.185.563,41** è così suddiviso in categorie e classi di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016:

Destinazione funzionale delle opere	ID Opere corrisp. DM 17/06/16	classe/categoria corrisp. L.143/49	G Grado di complessità	V Valore dell'opera in €
Acquedotti e fognature	D.04	VIII	0,65	710.690,03
Strutture, infrastrutture	S.03	I/g	0,95	1.282.666,18
Viabilità Ordinaria	V.02	VI/a	0,45	2.192.207,20

L'importo complessivo dei servizi di ingegneria, calcolato secondo i criteri di cui al citato D.M. 17/06/2016, è pari a € 59.776,18 (diconsi euro cinquantanovemilasettecentosettantasei/18) ed è relativo alle competenze professionali, al rimborso spese e alle prestazioni accessorie, IVA e oneri previdenziali esclusi.

Destinazione funzionale delle opere	ID Opere corrisp. DM 17/06/16	classe/categoria corrisp. L.143/49	CP Compenso al netto di spese ed oneri	Spese ed oneri accessori max 25%CP	CT compenso totale
Acquedotti e fognature	D.04	VIII	8.735,23	2.183,75	10.918,98
Strutture, infrastrutture	S.03	I/g	26.957,06	6.691,63	33.648,69
Viabilità Ordinaria	V.02	VI/a	12.239,96	2.968,55	15.208,51

Gli importi sopra riportati sono stati desunti dall'applicazione dei seguenti parametri Q della "tavola Z-2" di cui al D.M. n° 143/2013 e D.M. 17/06/2016: Qb.III.01 - Qb.III.02 - Qb.III.03 - Qb.III.05 - Qb.III.06.

3.5 Classificazione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. (nel seguito Regolamento) l'intervento è costituito dalle seguenti categorie generali (OG) e/o specializzate (OS):

Categ.	categoria di opere generali	importo in euro	Classifica	incidenza %	tipo di categoria
--------	-----------------------------	-----------------	------------	-------------	-------------------

	e speciali				
OG3	Strade Autostrade ferrovie aeroporti	2.729.357,49	IV	63,07%	Generale Prevalente
OG6	Acquedotti, Gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione	1.598.162,42	III-bis	36,93%	Generale scorporabile

3.6 Modalità di determinazione del corrispettivo (contratto)

Il corrispettivo viene determinato "a corpo" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione. Il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.

L'appalto è finanziato con risorse proprie a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

4. TEMPI DI ESECUZIONE, PENALI E OPZIONI

4.1 Tempi di esecuzione e penali

Per la redazione del progetto esecutivo è previsto il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine di servizio del Responsabile del Procedimento di avvio della progettazione esecutiva.

Per ogni giorno di ritardo per la progettazione esecutiva sarà applicata una penale pari all'1,0 per mille dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva.

Per l'esecuzione dei lavori è previsto il termine di giorni 395 (trecentonovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo per l'esecuzione dei lavori è prevista una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo all'esecuzione dei lavori.

4.2 Condizioni di carattere economico dell'appalto

Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del c.c.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 45, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 46 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) del D.Lgs. 50/2016.

Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto 7.5 devono, alternativamente:

- associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incaricato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto 7.5.

L'eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all'interno del raggruppamento di tipo "misto". Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto 7.5), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto 7.1, 7.2 e 7.3 purché in possesso dell'attestazione SOA per prestazioni di esecuzione e progettazione.

- indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto 7.5.

- avvalersi di uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Ausiliario", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto 7.5. In caso di aggiudicazione, il Progettista Ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di progettazione a norma dell'art. 89, co. 1, del D.Lgs. 50/2016. Le imprese di costruzioni che eventualmente conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all'interno del raggruppamento (capogruppo o mandante in relazione ai

requisiti posseduti). Non è ammesso l'avvalimento c.d. a cascata del Progettista Ausiliario. Il medesimo progettista, associato o ausiliario, non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

N.B. Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti "Associati" o "Ausiliari" o "Indicati", soggetti che versino in una delle situazioni di cui all'art. 24 co. 7 del D.Lgs. 50/2016. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'attività di supporto alla verifica degli elaborati progettuali posti a base di gara. È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della S.A. I Progettisti "Associati" o "Ausiliari" o "Indicati" dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 11, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio possono concorrere anche in forma di RTI purché non in qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che si trovino in alcuna delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi a sistema, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC – Servizi ad accesso riservato – AVCPass, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'articolo 2, comma 3, lett. b) della succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente bando.

7.1 Requisiti di idoneità (professionale)

(Per le Società) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i soggetti progettisti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice, a cui si applica il divieto di cui all'articolo 24, comma 7, del Codice, i requisiti professionali richiesti sono:

- titolo di studio adeguato all'opera da progettare (laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o specialistica);
- iscrizione nell'albo professionale di appartenenza (art. 24, comma 5, del Codice). Nel caso di società italiana o straniera residente in Italia è richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato di appartenenza se straniera.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Qualificazione per eseguire lavori pubblici

La qualificazione degli operatori economici (imprese singole o riunite) è richiesta come da Codice e da Regolamento (si veda anche punto 3.5).

I concorrenti all'atto della presentazione dell'offerta devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e precisamente:

Possesso della qualificazione SOA per costruzione, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni (tutte a qualificazione obbligatoria) e relative classifiche di seguito indicate:

Categoria prevalente OG3 classifica IV, euro 2.729.357,49; Categoria scorporabile e subappaltabile OG6 classifica III-bis, euro 1.598.162,42.

Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 248/2016.

Il soggetto "cooptato" ai sensi dell'art. 92 comma 5 del Regolamento, pur non contribuendo al soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto "cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di imprese), è comunque assimilato, a tutti gli effetti diversi dalla qualificazione, ad una qualunque impresa riunita e pone dunque in essere tutti gli adempimenti previsti dal bando di gara a carico di quest'ultima (sottoscrizione della offerta, intestazione della cauzione, dichiarazione dei requisiti soggettivi, etc.).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice - consultazione del Casellario delle imprese gestito da ANAC.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell'articolo 83, comma 8, del Codice, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; i lavori scorporabili possono essere assunti da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.

Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 84 del Codice, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice, oltre all'adeguata attestazione SOA, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

7.5 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del soggetto progettista

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti sono i seguenti:

- a) Fatturato globale per servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all'art.3 lett. vvvv) del codice espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio dell'importo a base d'asta;
- b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3 lett.vvvv) del codice relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo totale pari a 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli oggetto di affidamento per i seguenti importi minimi:

<i>categoria e classe</i>		<i>importo lavori</i>	<i>requisito richiesto (€)</i>
Acquedotti e fognature	D.04 - VIII	710.690,03	426.414,02
Strutture, infrastrutture	S.03 – I/g	1.282.666,18	769.599,71
Viabilità Ordinaria	V.02 - VI/a	2.192.207,20	1.315.324,32

Ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del Codice, il requisito tecnico di cui alla superiore a), deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e cioè una percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016 n. 263, i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza. I progettisti che si presentano in una delle forme previste dalla legge devono possedere i requisiti richiesti dal D.M. 02/12/2016, n. 263.

Nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice, costituiti da meno di cinque anni, i requisiti speciali stabiliti dal presente bando di gara possono essere dimostrati attraverso i requisiti della società consorziate.

I servizi di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici sono ricompresi anche gli studi di fattibilità di opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio tecnico propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

Gli operatori economici devono possedere i sopra indicati requisiti, ovvero indicare o avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione per classifiche adeguate, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti dal proprio staff di progettazione; laddove ciò non sia possibile, detti requisiti devono essere posseduti attraverso un progettista

ausiliario o associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

Per le imprese con attestazione SOA per prestazioni di sola esecuzione, i requisiti per i progettisti devono essere posseduti attraverso un progettista associato o ausiliario o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del Codice.

La comprova del requisito sui servizi di ingegneria e di architettura svolti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- dichiarazione dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dei servizi, fatture liquidate, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile, ovvero qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante legale del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso operatore economico (se si tratta di lavoro privato): la descrizione dettagliata del servizio; il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione); gli importi del servizio; gli operatori economici che hanno svolto il servizio

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o consorziato o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento (imprese ausiliarie).

Ai fini dell'avvalimento il concorrente allega, oltre all'attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la documentazione prevista dall'articolo 89, comma 1, del Codice.

L'avvalimento non è ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quando il valore di dette categorie superi il 10% dell'importo totale dei lavori ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi). L'avvalimento non può riferirsi agli elementi dell'offerta (cfr. determinazione AVCP n. 2 del 01/08/2012).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento etc.). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Gli ausiliari indicati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (MOD 6) e le dichiarazioni di cui al Mod. 7 e per gli ausiliari progettisti il proprio DGUE e il Mod. 4.

9 SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavori o le parti di opere e i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Fermi restando i limiti di cui sopra, l'appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni "a qualificazione obbligatoria" per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, specificandole puntualmente nel DGUE (c.d. subappalto necessario); in tal caso, laddove nel DGUE sia espressa la volontà di non voler subappaltare alcuna prestazione, il concorrente sarà escluso senza possibilità di soccorso istruttorio.

Con riferimento ai servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all'art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Gli offerenti, ai sensi dell'art. 105 comma 6, primo periodo del Codice, dovranno indicare la terna di subappaltatori ai quali intendono subappaltare parte delle lavorazioni oggetto dell'appalto relativamente alle seguenti attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa elencate all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012:

- trasporto materiali a discarica per conto terzi
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume
- fornitura di ferro lavorato
- noli a caldo
- guardiania nei cantieri.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori. La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista in appalto (in tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne). Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori indicati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- il contraente provvederà al deposito di copia del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto;
- il contraente presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto.

Fermo quanto stabilito dall'art. 105. Comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori è necessaria la trasmissione del DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.

10 GARANZIA PROVVISORIA, IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara relativo ai lavori e precisamente di importo non inferiore ad € 86.550,40 , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione, in caso di ATI orizzontale; in caso di ATI verticale, la riduzione è ammessa pro quota per le singole imprese che siano in possesso della suddetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o da tutte le consorziate designate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La cauzione definitiva che l'aggiudicatario dovrà prestare dovrà essere conforme a quanto previsto dall'articolo 13 dello schema di contratto allegato al presente Disciplinare.

La polizza dovrà essere emessa da primario istituto di credito con durata fino alla sottoscrizione del verbale attestante il collaudo definitivo – con esito positivo – e la presa in consegna da parte del Comune di Roma Capitale delle relative opere. Detta polizza sarà svincolata alla sottoscrizione del verbale di collaudo definitivo con esito positivo e presa in consegna delle opere da Roma Capitale.

Tale garanzia sarà escutibile pro quota anche dalla SGR.

L'esecutore dei lavori dovrà stipulare e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice, una polizza assicurativa (CAR) che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo del contratto.

La predetta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale per evento è pari ad almeno € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) euro nonché assicurare per gli infortuni dei propri

dipendenti e o eventuali collaboratori non dipendenti (RCO) con un massimale per evento non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00). La polizza assicurativa deve, altresì, tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento della somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante per la responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dall'esecuzione della Progettazione Esecutiva, a copertura degli atti di negligenza, errori od omissioni nell'esecuzione delle suddette attività, con massimale per singolo evento non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve coprire la responsabilità civile professionale del progettista per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che determinano a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza dovrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la Committente dovesse sopportare a seguito dell'introduzione, in corso di esecuzione dei lavori, di varianti dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che, pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione di una o tutte le Opere ovvero la sua/loto utilizzazione.

Nel caso di errori od omissioni il progettista è comunque obbligato a progettare nuovamente i lavori senza costi e oneri per la stazione appaltante, salvo il risarcimento del danno.

L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale per il progettista con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data della sottoscrizione del verbale attestante il collaudo definitivo – con esito positivo – e con la presa in consegna da parte del Comune di Roma Capitale delle relative opere.

La presentazione della polizza deve in ogni caso avvenire al momento della consegna degli elaborati progettuali. Trova altresì applicazione quanto previsto all'articolo 14 dello schema di contratto allegato al presente disciplinare.

La mancata presentazione della polizza esonera la Committente dal pagamento delle attività di progettazione di cui all'art. 4 del presente Contratto.

Inoltre l'appaltatore deve stipulare:

- una polizza assicurativa emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura degli eventi di cui all'art. 1669 del Codice Civile, con un massimale pari almeno al 20% (venti per cento) del valore delle Opere di Urbanizzazione come indicato dalla Convenzione Urbanistica ("Polizza Decennale Postuma") comprensiva anche della polizza per responsabilità civile verso terzi della stessa durata;

- Garanzia per manutenzione di cui all'articolo 13.8 dello schema di contratto.

La Committente svincolerà la polizza a garanzia previo rilascio, da parte dell'Appaltatore (i) di una garanzia per la manutenzione delle opere pari al 3% del valore delle opere realizzate senza ribasso d'asta avente una validità di 3 (tre) anni e (ii) della Polizza Assicurativa Decennale pari al 20% del valore delle opere realizzate senza ribasso d'asta. Sia la garanzia per la manutenzione che la Polizza Assicurativa decennale devono avere efficacia dalla data di sottoscrizione del Verbale attestante l'approvazione del collaudo definitivo - con esito integralmente positivo - e la presa in consegna da parte del Comune di Roma Capitale delle relative opere.

Tutte le polizze assicurative riferite alla costruzione dovranno, peraltro, prevedere, oltre a CO.GE.SAN., anche la stessa DeA Capital, per conto del Fondo, quale beneficiario.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente ne dà apposita dichiarazione nel Mod. 3.

La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. In ogni caso il sopralluogo dovrà essere eseguito almeno 10 giorni prima della data di presentazione dell'offerta. Il sopralluogo potrà essere effettuato da ciascuna impresa concorrente esclusivamente nei giorni feriali e con un massimo di due rappresentanti, muniti di apposita delega (non sarà consentita la partecipazione delle stesse persone per conto di più imprese). Il sopralluogo potrà essere svolto nelle seguenti fasce orarie: 9-12 e 13-16, previo contatto telefonico con il RUP Arch. Alberto Sansi o suo assistente Geom. Alfonso De Persio al n. 06 5717321 almeno tre giorni prima di quello previsto per il sopralluogo. Al termine del sopralluogo, l'impresa concorrente dovrà compilare l'apposito modulo messo a disposizione da CO.GE.SAN. sul sito e controfirmato dal RUP o da un suo delegato.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 e/o sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

13 TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1 Modalità per la presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00 presso l'ufficio della stazione appaltante sito in Via di Porta Lavernale, n. 26 – 00153 Roma.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 09.01.2019, esclusivamente all'indirizzo CO.GE.SAN. s.p.a. Via di Porta Lavernale, n. 26 – 00153 Roma c.a. R.U.P. Arch. Alberto Sansi.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

CIG 76763769DD procedura aperta per l'affidamento dell'appalto relativo al "PROGRAMMA INTEGRATO N.3 SANTA PALOMBA – INTERVENTO PRIVATO AMBITO 1 – MUNICIPIO RM IX (ex XII) – LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA LOTTO 1 SUD" Scadenza offerta: ore 12,00 del 09.01.2019 Non aprire.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.santa-palomba.it>.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene Mod. 1, 2, 3, 4, 6 e 7 nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione (Mod. 1)

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato (Mod.1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila (il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE deve essere allegato in originale o copia conforme);
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio (occorre specificare se il raggruppamento è di tipo orizzontale, verticale o misto. La domanda dovrà contenere l'impegno sottoscritto da tutti che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa capogruppo/mandataria);
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella indicata in sede di offerta.

Il concorrente allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura.

Il soggetto progettista esterno, incaricato della compilazione della progettazione esecutiva, presenterà analoga domanda di partecipazione sempre possibilmente sulla base del Mod. 1.

15.2 DGUE (Mod. 6)

Il concorrente compila il DGUE allegato Mod. 6.

15.3 Dichiarazioni integrative (Mod. 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, preferibilmente utilizzando il Modello 2 messo a disposizione dalla stazione appaltante, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con cui:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara ivi incluse tutte le clausole del Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale del 21.7.2011;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

3. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

4. dichiara:

- di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori e di essere pienamente edotto - per averne acquisito conoscenza diretta mediante attento sopralluogo - e di avere tenuto conto, nella determinazione dell'Offerta, della situazione dei luoghi dove dovranno essere organizzati i cantieri ed eseguiti i lavori, dei terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, delle discariche e di quanto altro occorrente alle fasi produttive, delle strade e degli accessi al sito dei lavori stessi, della vicinanza e delle interferenze con infrastrutture stradali e ferroviarie in esercizio, dei sovraservizi e sottoservizi attentamente indagati prima di redigere l'Offerta e, altresì, delle condizioni generali e particolari, di fatto e di diritto, che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni e sulla determinazione dei prezzi;

- di essere a conoscenza delle condizioni contrattuali e del mercato della mano d'opera, anche sotto il profilo qualitativo, e delle disponibilità sul luogo dei lavori, degli oneri generali e particolari insiti nel prezzo di contratto e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi suddetti e dalla loro distanza dai centri abitati e di approvvigionamento;

- di essere pienamente edotto della situazione geomorfologica, geognostica, geotecnica e geologica di tutte le aree interessate dai lavori e di averne tenuto conto nella redazione dell'Offerta;

- che, in nessun caso, (i) le particolari situazioni dei luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche, dei servizi, delle aree di deposito, (ii) la conformazione e la natura dei terreni e del sottosuolo, (iii) le interferenze, nonché (iv) la possibilità di eseguire parte dei lavori anche in presenza di strade aperte al pubblico transito, potranno essere addotte quale motivazione per la richiesta di sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e risarcimenti o giustificare ritardi nello svolgimento dei lavori;

5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

6. attesta di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il titolare del trattamento di tali dati é Maria Patrizia Drago.

Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta di conoscere e accettare quanto previsto dalla suddetta normativa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

8. rende tutte le altre dichiarazioni di cui al Mod. 2.

15.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice. Nell'ipotesi di omessa produzione dell'AVCpass, il concorrente verrà invitato dalla stazione appaltante a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE, a pena di esclusione, entro dieci giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di ricorso all'avvalimento dovrà essere acquisito il PASSOE dell'impresa ausiliaria (art. 2, comma 3, lett. c) della sopra citata delibera). Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio. Nel caso di ATI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il PASSOE (che deve essere unico) dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima). In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il PASSOE dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo.

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

3. (per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. Dichiarazione White List, da compilare a cura di tutti i soggetti che assumono le prestazioni indicate dall'art. 1, co. 53, L. 190/2012.

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto, da rendere preferibilmente con il Mod. 1, sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti delle lavori/servizi, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

- c. le parti o percentuali dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

15.6 Schema di contratto sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di RTI costituendo la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna delle imprese del RTI costituendo).

15.7 Capitolato speciale d'appalto sottoscritto in ogni pagina per accettazione (in caso di RTI costituendo la sottoscrizione dovrà essere apposta da ciascuna delle imprese del RTI costituendo).

16 CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

Nella busta B dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnica che va redatta in lingua italiana costituita dalla seguente documentazione.

Con riferimento alle attività di progettazione:

- **Elenco degli incarichi di progettazione svolti** (almeno tre) affini a quelli oggetto del presente affidamento e significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, con indicazione della natura delle prestazioni effettuate, dell'importo dei lavori, e della data di inizio e fine del servizio e con *descrizione della organizzazione del team di progettazione esecutiva, con esplicito riferimento: (a) alle principali attività di progettazione svolte nell'ultimo triennio e (b) al cv del team dedicato alla commessa, con una descrizione delle modalità di riutilizzo e del valore aggiunto delle esperienze pregresse in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.* La documentazione dovrà essere predisposta in schede formato A4, il cui numero, con riferimento a ciascuno dei tre servizi, non potrà essere superiore a 6.

- **Relazione tecnico-illustrativa generale** - non eccedente le 20 facciate, formato A4 - esplicativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento (i) ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché (ii) ai profili relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

La predetta relazione dovrà altresì contenere una stima dei tempi previsti per la redazione del progetto esecutivo completo anche dei previsti piani operativi di sicurezza, così come risultante anche dal Crono Programma Lavori esecutivo redatto dall'Impresa Concorrente.

Con riferimento alle attività di realizzazione delle opere:

- una relazione descrittiva - non eccedente le 20 facciate, formato A4 - della proposta tecnica che evidenzia, con caratteristiche di completezza, l'organizzazione e la qualità della

struttura operativa dell'Impresa Concorrente, nonché i tempi programmati di esecuzione dei lavori (**“Relazione Tecnica”**).

In particolare, la Relazione Tecnica dovrà contenere un'analitica esposizione:

1. dell'organizzazione del cantiere, con indicazione della dotazione minima di macchinari che s'intende destinare alle lavorazioni, nonché della quantità di personale dell'Impresa Concorrente, con esplicito riferimento:
 - 1.1. al team/management dedicato alla commessa per la gestione/organizzazione della programmazione opere/attività/forniture e per la predisposizione della documentazione dell'Impresa Concorrente (Disegni Costruttivi, rilievi, tracciamenti, as-built, ecc.);
 - 1.2. agli assistenti di cantiere e al personale dedicato al coordinamento delle maestranze e alla verifica della qualità, del numero degli operai e dei tecnici che saranno impiegati con indicazione delle relative qualifiche e/o specializzazioni, del personale dedicato al servizio di guardiania e delle modalità di organizzazione di tale servizio; essa descriverà per paragrafi distinti tutte le attività da svolgere durante le varie fasi di cantiere, la descrizione/definizione delle risorse dedicate e delle modalità di predisposizione della documentazione dell'Impresa (Disegni Costruttivi, rilievi, tracciamenti, as-built, ecc.), le modalità esecutive delle opere con particolare riferimento alle attività interferenti la pubblica viabilità e/o i sottoservizi a rete, il trasporto ed il conferimento a discarica di tutti i materiali di risulta delle lavorazioni e forniture appaltate;
2. delle proposte migliorative che ciascuna Impresa Concorrente dovrà proporre, con riferimento ad ogni singolo sub criterio di cui ai punti "A", "B.1", "B.2" del punto 18 che segue;
3. dei tempi di riduzione per l'esecuzione dei lavori proposti. Alla Relazione Tecnica dovrà essere allegato, il Crono-Programma esecutivo dei lavori, indicante le principali attività operative. Il Crono-Programma esecutivo dei lavori dovrà prevedere la tempistica di esecuzione (inteso con n. giorni naturali consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di Appalto, necessari per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere).

La Relazione Tecnica dovrà essere suddivisa per paragrafi, ognuno dei quali dedicato alla descrizione puntuale delle caratteristiche tecnico-qualitative della proposta che costituiranno oggetto di valutazione secondo quanto specificamente indicato al successivo punto "Criterio di aggiudicazione". Ciò al fine di illustrare tutti i contenuti di cui ai precedenti punti (1) e (2).

Si specifica inoltre che con riguardo alle proposte migliorative indicate nella relazione tecnica, l'Impresa Concorrente dovrà in ogni caso allegare alla predetta relazione tecnica un elaborato di

sintesi che, in merito a ciascuna proposta migliorativa, illustri i vantaggi, esclusivamente sotto l'aspetto tecnico, della medesima soluzione proposta. Nel caso la proposta comporti materiali, componenti e/o lavorazioni aggiuntivi e/o sostitutivi rispetto a quelli contenuti nell'elenco prezzi unitari trasmesso con la presente lettera di invito, l'elaborato di sintesi dovrà comprenderne un dettagliato elenco, con le relative specifiche tecniche di dettaglio, così da rendere agevole l'integrazione dell'elenco prezzi contrattuali (che sarà utilizzato solo per eventuali perizie di variante). Si ricorda che l'elenco non dovrà indicare in alcun modo i relativi prezzi, i quali devono essere, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente specificati nella busta "C – Offerta economica".

Ogni proposta migliorativa dovrà altresì essere documentata con specifiche relazioni di supporto, schemi esplicativi, elaborati tecnici aventi caratteristiche e grado di approfondimento non inferiori a quelle del progetto definitivo a base di gara.

Qualora, nel proporre la soluzione migliorativa, l'Impresa Concorrente ritenga opportuno apportare anche variazioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche e prestazionali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, l'elaborato di sintesi della proposta migliorativa dovrà comprendere anche la nuova formulazione del Capitolato Speciale d'Appalto con la sua numerazione originale, riportando unicamente le singole variazioni e/o integrazioni proposte, utilizzando la stessa numerazione della prescrizione modificata ed evidenziando in grassetto la parte aggiunta e con un tratteggio sul testo la parte eventualmente annullata, intendendosi così inalterate le altre prescrizioni e specifiche di Capitolato Speciale di Appalto. Nel caso in cui, per la descrizione delle nuove specifiche ritenga opportuno riferirsi a normative di qualunque provenienza, dovrà obbligatoriamente allegarle allo stesso elaborato.

Tutti i documenti prodotti dall'Impresa Concorrente riguardanti le proposte migliorative dovranno essere collocati in una busta, posta all'interno della Busta "B-Offerta Tecnica", sigillata e identificata con la dicitura "Documenti afferenti alle proposte migliorative".

Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte migliorative presentate.

A pena di esclusione, nessuno dei documenti afferenti all'Offerta Tecnica dovrà contenere riferimenti ad aspetti economici.

L'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta in calce: (i) nel caso di concorrente singolo, dal titolare dell'Impresa Concorrente o dal suo legale rappresentante o da un procuratore speciale; (ii) nel

caso di RTI costituiti, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa mandataria; (iii) nel caso di RTI costituendi, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale di ciascuna impresa che farà parte del RTI; (iv) nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante del consorzio o da un procuratore speciale.

Nel caso di RTI costituiti e costituendi, nell'Offerta Tecnica dovrà essere altresì indicata la tipologia delle lavorazioni che sarà eseguita dalle singole imprese raggruppate/raggruppande nonché la percentuale in cui le stesse saranno a carico di ciascuna impresa.

L'Offerta Tecnica sarà costituita da due copie cartacee uguali e da due CD ROM, identici nei contenuti alle copie cartacee.

Non sono ammesse offerte parziali. La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto posto base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Le migliorie proposte devono essere tali da non stravolgere il progetto posto a base di gara.

Sono ammesse soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara purché non modifichino l'impostazione generale del progetto. Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e negli elaborati di progetto. Sarà compito della commissione giudicatrice valutare se le varianti e le soluzioni proposte sono sostanziali. Il concorrente verrà escluso qualora tali proposte non rispettano quanto detto sopra.

I documenti componenti l'offerta tecnica devono essere, a pena esclusione, sottoscritti dall'operatore economico e da tecnico abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo Albo professionale sezione A.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello 5 allegato al presente bando di gara e contenente:

a) l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo complessivo offerto (oltre agli oneri di sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso d'asta), quale somma del prezzo offerto per la

redazione del progetto esecutivo e del prezzo offerto per l'esecuzione delle opere, in ribasso rispetto a quello posto complessivamente a base di gara (anch'esso risultante dalla somma degli importi relativi alla redazione del progetto esecutivo e alla esecuzione delle opere), nonché l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base di gara, calcolato come di seguito:

$$R_{\%} = (I_{ba} - P_o) / I_{ba}$$

dove:

$R_{\%}$ = Ribasso percentuale offerto.

I_{ba} = Importo totale dei lavori a base d'asta.

P_o = Importo offerto dal concorrente in esame.

Sia gli importi che il ribasso, dovranno essere espressi in cifre e in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.

b) L'Offerta Economica dovrà, inoltre, specificare i costi generali aziendali stimati relativi alla salute ed alla sicurezza di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del codice;

d) di avere controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione del contratto secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

Alla Dichiarazione di Offerta Economica dovranno essere allegate, a pena di inammissibilità:

1. Computo metrico estimativo, predisposto sulla base della Lista delle lavorazioni e forniture prevista per l'esecuzione dei lavori ed elaborato autonomamente dall'Impresa Concorrente.
2. Elenco dei prezzi unitari costituenti l'intero computo di cui al precedente punto 1.

3. Analisi dei Prezzi composti di cui all'elenco che precede per tutti quelli non compresi all'interno del Tariffario della Regione Lazio edizione 2012.
4. Relazione sintetica relativa alle proposte migliorative offerte, con quantificazione economica delle lavorazioni sostitutive o aggiuntive rispetto al progetto definitivo, con l'avvertenza che tale stima, in caso di discordanza con quanto indicato al riguardo nella Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori, non interferirà in alcun modo con la formulazione dell'offerta economica.

Con riguardo al precedente punto 1), si specifica che la Lista delle lavorazioni e delle forniture previste per l'esecuzione dei lavori dovrà essere vidimata in ogni suo foglio dall'Impresa Concorrente e sarà composta da otto colonne come di seguito definite:

- a. In prima colonna il numero progressivo
- b. in seconda colonna, il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste, tratto dal prezzario Regione Lazio edizione 2012 o, nel caso di assenza della descrizione da detto elenco, un codice di riferimento alfanumerico composto da cinque caratteri, i primi due alfabetici con i quali individuare la qualifica (NP = nuovo prezzo - PA = prezzo aggiunto) e gli altri numerici progressivi (da 000 a 999);
- c. in terza colonna, la descrizione della lavorazione e fornitura, comprensiva dell'unità di misura per quantificare la fornitura o lavorazione;
- d. in quarta colonna le quantità indicate nel CME posto a base di gara;
- e. in quinta colonna, la quantità indicata nel documento "Computo metrico-estimativo" di cui al precedente punto 1 predisposto dall'impresa concorrente;
- f. in sesta colonna, i prezzi unitari per ogni lavorazione o fornitura, esclusi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, utilizzati nella redazione dell'elaborato di cui al precedente punto 2;
- g. in settima colonna, i prezzi unitari di cui sopra ma espressi in lettere;
- h. in ottava colonna, il prodotto tra la quantità di quinta colonna e quella di sesta colonna.

La dichiarazione di Offerta Economica dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione da parte dell'Impresa Concorrente con la quale la medesima dà atto:

- i. che la funzione del Computo Metrico Estimativo allegato al progetto definitivo è quella di agevolare lo studio dell'intervento, senza che allo stesso possa essere attribuito alcun

valore negoziale e che le quantità in esso indicate devono considerarsi meramente indicative;

- ii. di aver tenuto conto nella formulazione dell'Offerta Economica delle eventuali discordanze nelle indicazioni quantitative delle voci rilevabili dal Computo Metrico Estimativo allegato al progetto definitivo;
- iii. che l'indicazione delle voci e delle quantità di cui alla Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori non ha effetto sull'importo complessivo dell'Offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- iv. che i prezzi rilevabili dal Computo Metrico Estimativo predisposto dall'impresa sulla base della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori (comprensivi delle spese generali, dell'utile d'impresa e dei costi generali di sicurezza), così come risultanti dal ribasso offerto, sono pienamente remunerativi e gli stessi saranno utilizzati per la definizione delle eventuali varianti che dovessero concretizzarsi nel corso di esecuzione delle opere;
- v. che il prezzo complessivo, così come risultante dal ribasso offerto, è pienamente remunerativo;

L'appalto è di tipo "a corpo".

I prezzi unitari contrattuali saranno utilizzati per la definizione delle eventuali varianti che dovessero concretizzarsi nel corso di esecuzione delle opere. Qualora la variante richiedesse opere non contemplate nell'elenco prezzi di cui al precedente punto 2, la percentuale di ribasso offerta in sede di gara sarà applicata ai prezzi unitari desunti dal Prezzario della Regione Lazio per le Opere Pubbliche – Ed. 2012.

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara.

Si precisa che in caso di discordanza:

- tra il prezzo complessivo offerto indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere;
- tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale, prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Il ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

I prezzi unitari offerti si intendono comprensivi delle spese generali, dell'utile d'impresa e dei costi generali di sicurezza.

La lista delle categorie di lavorazioni e servizi previsti per l'esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini della eventuale verifica dell'anomalia.

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'affidatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali, ai soli fini dell'adozione di eventuali varianti.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta in calce:

- (i) nel caso di concorrente singolo, dal titolare dell'Impresa Concorrente o dal suo legale rappresentante o da un procuratore speciale;
- (ii) nel caso di RTI costituiti, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale dell'impresa mandataria;
- (iii) nel caso di RTI costituendi, congiuntamente, dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore speciale di ciascuna impresa che farà parte del RTI;
- (iv) nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal legale rappresentante del consorzio o da un procuratore speciale.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

I modelli di offerta devono essere timbrati e sottoscritti in originale dal legale rappresentante di ciascun concorrente, accompagnati da una copia fotostatica leggibile del documento di identità in corso di validità.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in base a:

- elementi qualitativi
- elementi quantitativi

secondo i criteri di seguito descritti.

L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l'attribuzione di punteggi (da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente invito) agli elementi variabili di valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene effettuata in base ai seguenti elementi:

- valutazione di natura qualitativa (**offerta tecnica e organizzativa**): punti massimi **70**;
- valutazione di natura quantitativa (**offerta economica**): punti massimi **30**

Il punteggio associato all'Offerta Tecnica sarà assegnato sulla base dei seguenti sotto-criteri (MAX 70/100 PUNTI):

A – Sotto-criteri di Progettazione:

max 5 punti

- (1) incarichi di progettazione (almeno tre) affini a quelli oggetto del presente affidamento

max punti 1

- (2) relazione tecnico-illustrativa generale

max punti 3

- (3) razionale riduzione dei tempi di progettazione esecutiva e la redazione dei piani operativi di sicurezza

max punti 1

B.1 – Sotto-criteri di Esecuzione delle Opere: efficienza e aumento della funzionalità delle opere mediante migliorie tecniche, metodologiche e tecnologiche

max 40 punti

- (a) soluzioni tecniche miranti al miglioramento della qualità delle opere

max punti 25

- (b) migliorie miranti all'aumento di funzionalità delle opere in esercizio

max punti 5

- (c) migliorie metodologiche miranti alla riduzione dei costi di manutenzione

max punti 10

B.2 – Sotto-criteri di Esecuzione delle Opere: capacità organizzativa ed esecutiva in relazione ad una riduzione del tempo di realizzazione delle opere

max 25 punti

- (d) miglioramento delle fasi di cantierizzazione e riduzione interferenze tra categorie di opere

max punti 6

- (e) capacità organizzativa in relazione anche alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, razionalizzazione delle fasi di lavoro con conseguente aumento dell'ordine in cantiere

max punti 6

- (f) ottimizzazione delle energie e risorse con conseguente risparmio energetico sia in fase di esecuzione che nel futuro esercizio

max punti 10

- (g) razionale riduzione dei tempi di esecuzione delle opere

max punti 3

Il punteggio complessivo di ogni Offerta Tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice a ciascuno dei criteri sopra indicati (**A1+A2+A3+B.1a+B.1b+B.1c+B.2d+B.2e+B.2f+B.2g**) e di seguito meglio descritti:

A.1 incarichi di progettazione (almeno tre) affini a quelli oggetto del presente affidamento significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, con indicazione della natura delle prestazioni effettuate, dell'importo dei lavori e della data di inizio e fine del servizio e con descrizione della organizzazione del team di progettazione esecutiva, con esplicito riferimento: (a) alle principali attività di progettazione svolte nell'ultimo triennio e (b) al cv del team dedicato alla commessa, con una descrizione delle modalità di riutilizzo e del valore aggiunto delle esperienze pregresse in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.

A.2 – A.3 Relazione tecnico-illustrativa generale, che illustri le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento (i) ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, (ii) ai profili relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.

La relazione dovrà inoltre contenere una stima dei tempi previsti per l'esecuzione del progetto esecutivo completo anche dei previsti piani operativi di sicurezza, così come risultante anche dal Crono Programma Lavori esecutivo redatto dall'Impresa concorrente.

B.1a Soluzioni tecniche miranti al miglioramento della qualità delle opere. Saranno considerate migliorative le proposte contenenti soluzioni tecniche mirate al miglioramento qualitativo delle caratteristiche costruttive delle opere e delle opere stesse.

B.1b Migliorie miranti all'aumento di funzionalità delle opere in esercizio. Saranno considerate migliorative le proposte con soluzioni tecnologiche finalizzate all'aumento della funzionalità in esercizio con conseguente aumento della durabilità delle opere.

B.1c Migliorie metodologiche miranti alla riduzione dei costi di manutenzione. Saranno considerate migliorative le proposte con metodologie costruttive finalizzate all'ottimizzazione della manutenzione delle opere mirate a ridurre i costi di manutenzione nel futuro esercizio.

B.2d Miglioramento delle fasi di cantierizzazione e riduzione interferenze tra categorie di opere. Saranno considerate migliorative le proposte che contengano riduzione dell'impatto ambientale del cantiere ed un miglioramento delle fasi di cantierizzazione, con riferimento alle interferenze tra categorie di opere, dei turni di lavorazione, al trattamento dei rifiuti, alla gestione delle terre e dei materiali, dei depositi temporanei e logistica.

B.2e Capacità organizzativa in relazione anche alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, razionalizzazione delle fasi di lavoro con conseguente aumento dell'ordine in cantiere. Saranno considerate migliorative le proposte con incrementata capacità organizzativa delle fasi di realizzazione, con riferimento alle interferenze tra categorie di opere, alla sicurezza nel cantiere e alle procedure in generale.

B.2f Ottimizzazione delle energie e risorse con conseguente risparmio energetico sia in fase di esecuzione che nel futuro esercizio. Saranno considerate migliorative le proposte in cui venga garantito un minor impatto ambientale, in senso di contenimento dell'utilizzo di risorse energetiche in generale, sia in fase di realizzazione delle opere che nelle fasi successive, inclusa quella di esercizio; tale contenimento di risorse è inteso sia nella riduzione dei percorsi nella movimentazione dei materiali ed anche attraverso l'impiego di materiali e tecnologie ad alta efficienza nel ridurre l'impatto ambientale. Inoltre saranno considerate migliorative le proposte che rechino particolari accorgimenti per l'inserimento paesistico delle opere.

B.2g Razionale riduzione dei tempi di esecuzione delle opere. Saranno considerate migliorative le proposte in cui vengano eseguite le opere con tempi inferiori a quello di cui al punto 4.1 del presente Disciplinare di gara.

Il Concorrente dovrà redigere una relazione dettagliata in cui dimostrerà e descriverà le modalità oggettive che rendano possibile tale riduzione dei tempi. Tale relazione, dovrà contenere un dettagliato GANT che evidenzierà il percorso critico, scomposizione temporale delle principali fasi di lavorazione in fasi elementari, budget di produzione mensile.

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi: un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara. Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai criteri A1-B2g un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato "Vai", variabile da zero (0) a uno (1).

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo criterio, la Commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri A1-B2g viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Coefficiente di prestazione dell'offerta "Vai" relativa ad ogni singolo criterio A1-B2g.	
PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE	0,751 – 1,00
PROPOSTA BUONA	0,501 – 0,75
PROPOSTA PIU' CHE SUFFICIENTE	0,301 – 0,50
PROPOSTA SUFFICIENTE	0,101 – 0,30
PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA	0,01 – 0,10
PROPOSTA ASSENTE	0,00

Una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà riportato al valore massimo attribuibile (70 punti) al fine di ristabilire l'equilibrio dei vari elementi di valutazione, la Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti ed agli altri concorrenti il punteggio viene riparametrato proporzionalmente.

18.3 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta economica

L'attribuzione dei punteggi all'offerta economica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta pubblica.

Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato tramite un'interpolazione lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue:

$$Vai = Ra/Rmax$$

dove:

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a;

Rmax = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Se il concorrente a non effettua alcuno sconto, Ra assume il valore 0, così come il coefficiente Vai, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto, Vai assume il valore di 1.

18.4 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016.

La formula che si utilizza è qui particolarizzata:

$$Ca = \sum Wbi \times Vai$$

dove:

Ca = indice di valutazione dell'offerta;

n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);

Wbi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1.

La Commissione, a seguito dell'attribuzione di tutti i punteggi, formerà quindi la graduatoria in ordine decrescente.

La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell'Ente e non sarà restituita.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 15.01.2019 alle ore 11,00 presso *la sede della CO.GE.SAN. s.p.a. in Via di Porta Lavernale n. 26 Roma* e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. A tale seduta potranno partecipare non più di due rappresentanti di ciascuna impresa concorrente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo sito informatico / almeno tre giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo sito informatico/ almeno tre giorni prima della data fissata.

Il RUP con l'assistenza della propria struttura legale procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP con il supporto della propria struttura legale procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: tenuti in cassaforte e la Commissione opererà presso la sede della CO.GE.SAN. S.p.a.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Si applica l'art. 120, c. 2 bis del C.P.A.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3.membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul sito santa-palomba.it nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP con l'assistenza della propria struttura legale procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.2.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP e alla struttura legale di supporto - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione giudicatrice o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e/o richiedendo agli Uffici competenti la seguente documentazione probatoria:

per i requisiti di ordine generale e professionali:

- certificato del Casellario Giudiziale e del Casellario dei carichi pendenti di cui all'art. 21 del DPR n. 313/2002, riferito ai soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni in fase di gara;
- certificato della competente Cancelleria del Tribunale attestante che il concorrente non si trova, né si è trovato nell'ultimo quinquennio, in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e/o in qualsiasi altra situazione equivalente e che nei confronti del medesimo concorrente non siano in corso delle procedure di cui prima;
- Certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 231/2001 – art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- Annotazioni riservate sugli operatori economici risultanti dal casellario dell'ANAC (ex AVCP);
- Certificato, rilasciato dalla competente Agenzia delle Entrate, attestante che il concorrente è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
- certificazione di cui all'art. 17 della L. n. 68/1999 (disabili);
- certificato di iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA (requisito di idoneità professionale);

per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi:

- attestazioni SOA acquisita tramite il sito internet dell'ANAC
- quanto indicato al punto 7.5 per i progettisti.

Nel caso di aggiudicazione a imprese riunite in Consorzio dovrà essere prodotta copia dello Statuto del Consorzio contenente l'indicazione delle imprese consorziate e la certificazione CCIAA dovrà essere riferita anche al Consorzio costituito.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ad aggiudicazione definitiva divenuta efficace la stazione appaltante richiederà la seguente documentazione all'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto d'appalto:

- 1) garanzia definitiva nella misura e nei modi di cui al Contratto;
- 2) Polizza assicurativa di cui al punto 10 del presente bando di gara;
- 3) dichiarazione ex art. 106, comma 3, del DPR n. 207/2010, resa concordemente con il Responsabile del Procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- 4) dichiarazioni di cui alla L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) i Piani di Sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (POS ecc.);
- 6) autocertificazioni antimafia ex art. 89 del D. Lgs. n. 159/2011 rese da tutti i soggetti obbligati.

Nel caso di aggiudicazione in favore di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:

- dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
- del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria. Anche in questo caso la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, applicando nei suoi confronti quanto sopra previsto.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (Comunicazione o Informazione antimafia), fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Le verifiche antimafia verranno effettuate anche in capo ai soggetti ausiliari in caso di avvalimento (art. 89 comma 5 del Codice).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza

dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice - salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario - sempre che quest'ultimo abbia adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici alla stipula del contratto ivi inclusi quelli relativi alla stipula delle polizze.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori/servizi.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.000,00-. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio.

I ricorsi possono essere notificati all'Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal

ricevimento dell'informativa. In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l'art. 120 del D.Lgs. 104/2010

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati é CO.GE.SAN. s.p.a.

Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a corredo dell'offerta di conoscere e accettare quanto previsto dalla suddetta normativa.

In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite CO.GE.SAN S.p.A. e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente.

26 ALTRE INFORMAZIONI

1. CO.GE.SAN. S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di annullare la presente gara in qualunque momento o di non procedere alla successiva aggiudicazione, senza che gli operatori economici concorrenti abbiano da ciò nulla a pretendere. La partecipazione alla gara costituisce accettazione della presente clausola da parte del concorrente.
2. CO.GE.SAN. S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento;
3. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui all'art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo.
4. il pagamento delle prestazioni sarà effettuato con le modalità previste dallo Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità;
5. i documenti presentati non verranno restituiti;
6. non è stato pubblicato avviso di pre-informazione;
7. nel caso in cui per un qualunque motivo non si procede alla stipula del contratto d'appalto con l'originario aggiudicatario saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato

all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario;

8. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

9. in caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli pubblicati secondo il seguente ordine: Bando - Disciplinare – Contratto - Capitolato – Modelli;

10. data di spedizione del Bando alla GUUE: 9.11.2018; data di pubblicazione del Bando in GUUE 13.11.2018 n. 2018/S 218-497937;

11. data di pubblicazione del Bando in GURI: 14.11.2018 (GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 133);

12. progetto definitivo a base di gara validato ai sensi dell'articolo 26 del Codice con provvedimento del 24.10.2018 prot. n. 132;

13. per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alla normativa vigente.

Roma, li 14/11/2018

Il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Alberto Sansi